

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 10 agosto 1979 (V. Stampato n. 512)

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(SCOTTI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)**

**e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BISAGLIA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 agosto 1979*

**Proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative
al contenimento del costo del lavoro**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° luglio 1979 fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo, valutato in lire 904 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.